CAMERA DEI DEPUTATI N. 2713-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **PEDINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 ottobre 1965 (*Stampato n. 1211*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SPAGNOLLI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 ottobre 1965

—

Adesione all'Accordo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 23 novembre 1957 e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 30 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questo disegno di legge ha lo scopo di consentire l'adesione dell'Italia all'accordo relativo ai marinai rifugiati, firmato a l'Aja il 23 novembre 1957.

L'adesione a tale accordo è necessaria, perché, con essa, anche l'Italia viene incontro alla necessità di una speciale ristretta categoria di rifugiati, i marinai, i quali, a cau-

sa della loro particolare situazione, non sarebbero protetti qualora si applicasse loro, come agli altri rifugiati, la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

Tuttavia una adesione *sic et simpliciter* potrebbe portare ad inconvenienti. Pertanto verranno fatte, al momento dell'adesione, le seguenti formali dichiarazioni:

1) « L'adesione all'accordo si deve intendere per quanto in esso non sia in contrasto e non richieda modifiche od eccezioni al vigente Codice della navigazione » (è da tener presente, a tale riguardo, che tale codice stabilisce, tra l'altro, che l'equipaggio delle nostre navi deve essere costituito esclusivamente da cittadini italiani);

2) « Per tutti gli altri rifugiati – ad eccezione quindi dei soli marinai – resta stabilito che, in uno degli Stati contraenti della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, la residenza " regolare ", alla quale si riferiscono l'articolo 28 della suindicata Convenzione ed i paragrafi 6 e 11 del relativo annesso, viene ottenuta, dal rifugiato, non appena a questi viene concessa l'autorizzazione a risiedere in uno Stato ».

Tale seconda dichiarazione è indispensabile per evitare che l'Italia, paese di primo asilo dei rifugiati, sia costretta ad addossarsi anche l'onere di coloro che, dal nostro territorio, si siano trasferiti in un altro Stato contraente della Convenzione di Ginevra ottenendovi la residenza « regolare ».

Si è dovuto, da parte nostra, insistere per ottenere che fosse applicata tale Convenzione sostenendo, fondatamente, che l'Italia non deve rilasciare i documenti ai rifugiati che si siano trasferiti in un altro Stato, dato che la residenza « regolare » viene ottenuta dal rifugiato non appena sia concessa l'autorizzazione a risiedervi. Sarebbe, infatti, assurdo ritenere che uno straniero, autorizzato a risiedere in un dato Stato, sia considerato « irregolarmente » residente nello Stato stesso.

Poiché l'Accordo dell'Aja del 23 novembre 1957, firmato sei anni dopo la Convenzione di Ginevra e precisamente da quegli Stati nei quali si trasferiscono, per motivi di lavoro, rifugiati provenienti dall'Italia, considera come due cose distinte e separate l'« autorizzazione a risiedere » e la « residenza regolare » si ritiene opportuno aderire all'Accordo stesso, presentando la suindicata dichiarazione.

In tale modo l'Italia può continuare fondatamente a sostenere di non doversi addossare anche l'onere di quei rifugiati che, provenienti dal nostro territorio, si siano stabiliti in altri Stati contraenti della Convenzione di Ginevra. Si evita, così, che quei Paesi i quali hanno bisogno, per la loro economia nazionale, di manodopera straniera, accettino i rifugiati fino a che sono loro utili e poi li rimandino in Italia qualora venga meno tale utilità.

A nome della III Commissione, ho l'onore di chiedere, per le ragioni suindicate, la approvazione del disegno di legge.

PEDINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 23 novembre 1957.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 dell'Accordo stesso.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.